



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 116 DEL 10 giugno 2015

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B

Gara del 9 giugno 2015 - Play-off finale ritorno

Bologna-Pescara 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 giugno 2015, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 GIUGNO 2015

Il Presidente
Andrea Abodi

116/458





" " " N. 56

1) SERIE B

Gara del 9 giugno 2015 - Play-off finale ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off finale ritorno sostenitori delle Società **Bologna e Pescara** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

116/459





Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MBAYE Ibrahima (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LAZZARI Flavio (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

MELCHIORRI Federico (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

SALAMON Bartosz (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ACQUAFRESCA Robert (Bologna)

116/460





c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE

PASQUALI Stefano (Bologna): per essersi, al 38° del primo tempo, alzato dalla panchina aggiuntiva per correre sotto la curva in occasione della segnatura della rete della propria squadra.

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

“ “ “

116/461

